



Città di Bellinzona

# Ordinanza municipale concernente l'uso dell'autosilo Cervia



## Indice

Art. 1	Scopo	2
Art. 2	Gestione	2
Art. 3	Abbonamenti e autorizzazioni	2
Art. 4	Effetti	2
Art. 5	Procedura	2
Art. 6	Tessera	2
Art. 7	Validità	2
Art. 8	Tariffario	3
Art. 11	Disdetta e revoca	3
Art. 12	Competenza	4
Art. 13	Sanzioni	4
Art. 14	Entrata in vigore	4
Art. 15	Abrogazione	4

Il Municipio di Bellinzona, visti gli art. 192 LOC, 44 RALOC, nonché le norme applicabili del Regolamento comunale e del Regolamento comunale sull'occupazione dell'area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito

ordina:

**Art. 1           Scopo**

La presente ordinanza disciplina l'uso dell'autosilo Cervia (detto in seguito autosilo).

**Art. 2           Gestione**

L'autosilo comprende il piano in superficie e i due piani sotterranei. L'autosilo è aperto ventiquattr'ore al giorno.

**Art. 3           Abbonamenti**

<sup>1</sup>Possono ottenere l'abbonamento, nel limite degli stalli designati (contrassegnati in giallo e non superiori a no. 40), le persone fisiche che risultano civilmente domiciliate nell'area del centro storico da viale Stazione (intersezione con Largo Elvezia) a piazza Indipendenza (lato nord), per al massimo un veicolo. Hanno pure diritto all'ottenimento dell'abbonamento i commerci (persone fisiche o giuridiche) che palesemente devono disporre di un veicolo per trasporto merci e chi è chiamato a svolgere attività professionale o commerciale per al massimo un veicolo, ritenuto che abbiano l'esigenza di spostarsi (attività commerciali in generale).

<sup>2</sup>Gli abitanti, i commercianti e i titolari di attività professionali che fanno capo al centro "Cervo 2" devono far capo all'autosilo privato accessibile da quello comunale.

<sup>3</sup>Sono inoltre concessi 6 posti chiusi per veicoli di servizio comunali.

**Art. 4           Effetti**

L'abbonamento permette di parcheggiare il proprio veicolo negli stalli dell'autosilo, nel posto designato, senza limitazione di tempo.

**Art. 5           Procedura**

<sup>1</sup>La Polizia comunale è competente per il rilascio degli abbonamenti.

<sup>2</sup>La richiesta scritta per l'ottenimento dell'abbonamento deve essere inoltrata al Comando di Polizia comunale della Città di Bellinzona, corredata dalla seguente documentazione:

- a.               copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'abbonamento;
- b.               prova della mancanza di alternative di parcheggio nell'immobile in cui si abita o in cui si svolge l'attività commerciale (dichiarazione del proprietario);
- c.               altre indicazioni atte a permettere un'oggettiva valutazione.

**Art. 6           Tessera**

<sup>1</sup>Al momento del rilascio dell'abbonamento la Polizia comunale procede all'assegnazione del numero del posteggio e l'abbonato ottiene una tessera magnetica. L'abbonato è tenuto a utilizzare esclusivamente il posteggio assegnato.

<sup>2</sup>La sostituzione della tessera magnetica in caso di smarrimento, danneggiamento, ecc. è a carico dei beneficiari dell'abbonamento e ammonta a CHF 30.-.

**Art. 7           Validità**

<sup>1</sup>L'abbonamento ha validità annuale e decade il mese successivo quando non vi sono più i requisiti previsti dall'art. 3.

<sup>2</sup>In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, può essere concesso un abbonamento della durata minima trimestrale.

**Art. 8 Tariffario**

a) Tariffa diurna – 0700 / 1900

1 ora	fr. 2.00
2 ore	fr. 4.20
3 ore	fr. 7.20
4 ore	fr. 9.60
5 ore	fr. 12.00
6 ore	fr. 14.40
7 ore	fr. 16.80
8 ore	fr. 19.20
9 ore	fr. 21.60
10 ore	fr. 24.00
11 ore	fr. 26.40
12 ore	fr. 28.80

Primo scatto a 30 minuti; poi ulteriori scatti con intervalli di 30 minuti.

Tariffa notturna – 1900 / 0700

All'ora fr. 0.70

Primo scatto a 45 minuti; poi ulteriori scatti con intervalli di 1 ora.

b) Il prezzo dell'abbonamento è di fr. 200.00 mensili (IVA compresa). Lo stesso è da pagare in rate trimestrali anticipate.

c) Carte prepagate

Sono in vendita tessere prepagate alle seguenti condizioni:

Valore	Prezzo di vendita	Sconto
fr. 10.-	fr. 9.-	10 %
fr. 20.-	fr. 17.-	15 %
fr. 50.-	fr. 42.-	16 %
fr. 100.-	fr. 82.-	18 %

...

All'acquisto viene richiesto il deposito di una cauzione di fr. 30.--, che verrà restituita al momento della riconsegna. La carta è sempre ricaricabile.

**Art. 9 Disdetta e revoca**

<sup>1</sup>La disdetta dev'essere inviata, da ambo le parti, per lettera raccomandata per la fine del mese con almeno 20 giorni di preavviso.

<sup>2</sup>L'abbonamento può venire revocato o limitato in ogni tempo per motivi di interesse pubblico. Può essere parimenti revocato qualora i requisiti non siano adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso o non abbia provveduto al pagamento dell'abbonamento. In caso di mancato pagamento, qualora il primo sollecito non abbia esito, si procederà al blocco della tessera magnetica.

<sup>3</sup>La revoca totale per motivi d'ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo.

<sup>4</sup>Nel caso in cui l'utente non usufruisse totalmente del periodo pagato ha il diritto di chiedere il rimborso proporzionale (pro-rata temporis mensili) del rimanente periodo.

<sup>5</sup>La disdetta e la revoca comportano la restituzione della tessera magnetica entro 10 giorni dal termine dell'abbonamento

#### **Art. 10            Competenza**

<sup>1</sup>Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza.

<sup>2</sup>Alla Polizia comunale è delegata la decisione di concessione, rispettivamente diniego, dell'abbonamento.

<sup>3</sup>Contro le decisioni di cui al cpv. 2 è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

<sup>4</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, secondo i disposti della LPAm.

#### **Art. 11            Sanzioni**

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite dal Municipio secondo la procedura di contravvenzione di cui gli articoli 145 e seg. LOC. E' inoltre prevista la sanzione della revoca dell'abbonamento.

#### **Art. 12            Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC.

#### **Art. 13            Abrogazione**

La presente Ordinanza abroga la precedente Ordinanza municipale concernente l'uso dell'autosilo Cervia dell'ex comune di Bellinzona.

**Adottata con risoluzione municipale no. 4425 dell'8 ottobre 2025**

**In pubblicazione all'albo comunale dal 14 ottobre 2025 al 12 novembre 2025**